

**CORTE DEI CONTI****REPUBBLICA ITALIANA****SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL****SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2018

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO l'art. 79, comma 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTI gli artt. 3 e 11-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e successive modifiche recante il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol;

VISTO il "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2, successivamente modificato con l.r. 8 agosto 2018, n. 6;

VISTO l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTA la deliberazione n. 1/2017/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2017;

VISTA la deliberazione n. 6/2017/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stata ribadita la vigenza anche per gli Enti locali della provincia di Trento dell'obbligo di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del Tuel e dell'art. 1, c. 6, del DM 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati del 2016, per assicurare l'esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Trento prot. n. P001/29-2018-38 del 15 ottobre 2018, a riscontro della richiesta di informazioni inviata da questa Sezione con nota prot. n. 803 del 13 settembre 2018, nella quale l'Ente vigilante ha confermato che tutti i comuni della provincia di Trento hanno conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio e che dal monitoraggio svolto attraverso il sistema "Osservatorio delle Autonomie Locali" emerge il

rispetto da parte degli enti locali dell'art. 119, comma 6, della Costituzione, nonché la sostenibilità dell'indebitamento; inoltre è assicurato dalla Provincia il monitoraggio sullo stato di attuazione dei piani di miglioramento e razionalizzazione della spesa e il governo dei flussi di cassa degli enti locali trentini;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2016 trasmesso a questa Sezione di controllo il 4 ottobre 2017 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Caderzone tramite inserimento nel Sistema informativo questionario Enti locali (SIQUEL) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2016 inviata a questa Sezione di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del medesimo Comune;

VISTA la nota n. 1943 di data 23 novembre 2018 con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dall'Organo di revisione del Comune, con nota prot. Corte dei conti n. 2109 del 5 dicembre 2018;

VISTA l'ordinanza n. 17/2018 di data 14 dicembre 2018 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Cons. Tullio Ferrari designato con ordinanza del Presidente n. 15/2018 del 14 novembre 2018, ed esaminata la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che dall'esame della relazione-questionario sul rendiconto 2016 del Comune di Caderzone non sono emerse allo stato degli atti gravi irregolarità per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO di non procedere ad ulteriore attività istruttoria;

considerato in fatto e in diritto

Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Caderzone ha compilato il questionario Siquel inerente al rendiconto 2016.

Esaminati i dati e le informazioni riportati nel questionario Siquel e nella relazione dell'Organo di revisione, il Magistrato istruttore ha instaurato con l'Ente regolare contraddittorio, comunicando al Sindaco e all'Organo di revisione gli esiti dell'istruttoria con invito a presentare osservazioni o controdeduzioni.

In particolare, dall'esame istruttorio del questionario Siquel sono emerse le seguenti criticità:

- approvazione del rendiconto oltre il termine stabilito dalla norma;



- ridotta capacità di riscossione del titolo I (57,937%) e del titolo III (55,623%);
- rendiconto approvato dall'Ente privo del prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, nonché dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
- elevata incidenza dei residui vetusti (ante 2012) pari al 36,28% del totale dei residui attivi;
- superamento parametro di deficitarietà n. 4 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente);
- modalità di contabilizzazione dell'estinzione anticipata mutui;
- riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 6.829,59 (acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa);
- mancata pubblicazione sul sito istituzionale del bilancio semplificato, dell'indicatore annuale di tempestività, dei debiti commerciali e dei creditori e dei pagamenti.

L'Organo di revisione ha trasmesso le proprie osservazioni e controdeduzioni.

Dall'esame della documentazione trasmessa la Sezione ritiene di non procedere con un ulteriore supplemento istruttorio, non essendo emerse allo stato degli atti irregolarità gravi per le quali si renda necessaria l'adozione di una specifica pronuncia.

Nondimeno, pur tenuto conto delle osservazioni pervenute, il Collegio ritiene necessario formulare i rilievi indicati nel dispositivo che saranno oggetto della successiva attività di monitoraggio intestata a questa Sezione di controllo, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento:

- 1) accerta che dall'esame della relazione-questionario sul rendiconto 2016 del Comune di Caderzone non emergono allo stato degli atti gravi irregolarità, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi;
- 2) dispone l'archiviazione del procedimento di controllo del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 del Comune di Caderzone, invitando al contempo l'ente a prestare, nella propria attività gestionale, particolare attenzione:
 - a) al rispetto del termine di approvazione del rendiconto. L'esercizio 2016 costituisce il primo anno di applicazione dei nuovi principi armonizzati di cui al d.lgs. n. 118/2011 per cui in tale anno i Comuni hanno dovuto affrontare le comprensibili difficoltà derivanti

dalla nuova impostazione contabile sia sul piano organizzativo che su quello di adeguamento dei connessi supporti informativi. L'importante riforma ha determinato una dilatazione dei tempi di approvazione dei rendiconti. In linea di principio però il superamento del termine costituisce una grave irregolarità il cui ripetersi deve essere evitato, in quanto impedisce al Consiglio comunale di svolgere adeguatamente e tempestivamente la funzione di controllo successivo e quindi di esprimere la dovuta valutazione sull'operato dell'Organo di governo. Si rileva, infine, che l'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal d.l. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, in base al quale se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo si applica la procedura prevista dal c. 2 dell'art. 141 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel) che può portare sino allo scioglimento del consiglio comunale (v. art. 227, c. 2-bis, del d.lgs. n. 267/2000). Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della l.p. n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato d.lgs. n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo tuttavia che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (30 aprile) *"si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali"* (v. art. 53 della l.p. n. 18/2015), in particolare l'art. 82 del d.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. e ss. mm. che contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo di commissario, nel caso in cui il Comune non adotti atti obbligatori per legge;

- b) ad attivare le opportune iniziative per migliorare le percentuali di riscossione delle entrate dei titoli indicati nel testo della presente deliberazione, al fine di garantire la puntuale riscossione dei crediti, l'efficienza dei processi di promozione delle entrate e il miglioramento nella gestione dei flussi finanziari. Si evidenzia al riguardo che la necessità di una tempestiva riscossione delle entrate del Titolo III si correla anche alla previsione di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 205 del 2017, che ha ridotto a due anni la prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura del servizio idrico, con riferimento alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020;
- c) ad assicurare il puntuale pagamento delle transazioni commerciali ai sensi del d.lgs. 231/2002 e s.m. anche al fine di evitare possibili richieste di interessi moratori;
- d) ad allegare al rendiconto il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n.192/2012 e d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività di pagamento di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013. Tale attestazione, prevista dall'art. 41 del d.l. n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante

dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario. Nel caso di superamento dei termini di pagamento normativamente previsti, nella relazione al rendiconto devono essere indicate le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti;

- e) all'ammontare complessivo dell'indebitamento in essere, tenuto conto che la concessione di crediti assegnata dalla Provincia autonoma di Trento per l'estinzione anticipata dei mutui ex art. 22 della l.p. n. 14/2014 si configura come una surrogazione del creditore e che pertanto è necessario riscrivere il debito, oltreché nel conto del bilancio conformemente all'esigibilità delle rate di ammortamento, come da circolare PAT prot. n. 130562/1.1.2-2018 del 2 marzo 2018, anche nello stato patrimoniale dell'ente, coerentemente all'assoggettamento del relativo obbligo di redazione;
- f) alla corretta osservanza dell'ordinamento contabile ed in particolare alle fasi di gestione delle spese, evitando la formazione di debiti fuori bilancio. Al riguardo la Sezione ribadisce che la formazione dei debiti fuori bilancio, soprattutto se aventi origine dal mancato rispetto delle procedure di spesa, costituisce una criticità ed un'irregolarità contabile che incide sugli equilibri economico-finanziari, rendendo il bilancio in parte non attendibile;
- g) a garantire l'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza per i debiti commerciali e dei creditori (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013), anche implementando le informazioni presenti nel sito istituzionale, dei documenti di bilancio e programmazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e delle correlate leggi regionali e provinciali di recepimento, come richiamate nei *considerata* del presente provvedimento.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione del Comune di Caderzone.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018.


Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il 20 DIC. 2018

Il Dirigente

Silvana DI MARSICO

